

Raccomandata

**Notificazione al creditore
dell'esistenza di un diritto
non ancora pignorato
derivante
da un'assicurazione di persone**

(Art. 6 cpv. 2 del Regolamento 10 maggio 1910)

Nel pignoramento praticato il _____ contro _____

vostro debitore, comprendente beni insufficienti per coprire il credito escusso, è risultato che il debitore ha contratto un'assicurazione ^{sulla vita} per und importo di Fr. _____
contro gli infortuni _____

sulla propria persona _____ presso la Compagnia
sulla vita di _____

con polizza n. _____ del _____

Avendo il ^{debitore} preteso che la polizza non è più in possesso ^{suo} del ^{debitore} _____
un terzo _____

avendola ^{egli} rimessa il giorno _____ a _____
questi _____

beneficiari _____

con rinuncia per scritto del¹ _____al diritto di revocare tale designazione, vi invitiamo a dichiarare **entro 10 giorni**

se chiedete il pignoramento dei diritti derivanti dall'assicurazione surriferita. Fintanto che non ne sarà stata presentata domanda, non si procederà al pignoramento.

Luogo e data _____

Ufficio di esecuzione _____

¹ Indicare se la rinuncia è contenuta nella polizza stessa oppure in un altro atto.

Estratto dei disposti di legge che reggono la materia

Legge federale sul contratto di assicurazione 2 aprile 1908

Art. 76. Lo stipulante ha diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell'assicuratore. Il beneficio può comprendere tutto il diritto derivante dall'assicurazione o solo una parte di esso.

Art. 77. Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall'assicurazione. Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata quest'ultima al beneficiario.

Art. 78. Salvo le disposizioni che fossero state prese a norma dell'articolo 77 capoverso 1 della presente legge, il beneficio crea a favore del beneficiario un diritto suo proprio sul credito derivante dall'assicurazione assegnatagli.

Art. 79. Il beneficio si estingue col pignoramento del credito derivante dall'assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello stipulante. Esso rinasce quando cessi il pignoramento o sia revocato il fallimento. Se lo stipulante ha rinunciato alla revoca del beneficiario, il diritto creato dall'assicurazione a favore del beneficio non soggiace all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 80. Se i beneficiari sono il coniuge o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 81. Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge o i discendenti dello stipulante essi gli sottraggono nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato in di lui confronto un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettoché non rifiutino espressamente un tal subingresso. I beneficiari sono tenuti a notificare all'assicuratore il trapasso dell'assicurazione producendo un certificato dell'ufficio d'esecuzione o dell'amministrazione del fallimento. Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che riceva le comunicazioni incumbenti all'assicuratore.

Art. 82. Rimangono ferme, di fronte alle disposizioni della presente legge circa l'assicurazione a beneficio di terzi, le prescrizioni degli articoli 285 e seguenti della legge federale 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 83. Se furono designati come beneficiari i figli di una persona determinata, s'intendono per tali i discendenti che hanno diritto alla successione. Per coniuge s'intende il coniuge superstite. Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge superstite, e quando non vi siano né discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite, le altre persone successibili.

Regolamento concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d'assicurazione, a termini della legge federale 2 aprile 1908 sui contratti d'assicurazione del 10 maggio 1910.

Art. 6. Quando il debitore o un terzo pretendono che la polizza sia stata rimessa al beneficiario od ai beneficiari ed essa porti una rinuncia scritta al diritto di revocare la designazione (art. 79 LCA), o quando il debitore allega di aver rinunciato in altro modo legale e definitivo a questo diritto, il debitore o i terzi che pretendono escluderla dall'esecuzione forzata sono tenuti, se gli altri beni del debitore non bastano per coprire il credito per quale ha luogo l'esecuzione, d'indicare all'Ufficio, oltre ai dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b, la data alla quale la polizza venne rimessa al beneficiario od ai beneficiari.

L'Ufficio comunicherà queste indicazioni al creditore, avvertendolo che non si procederà al pignoramento dei diritti derivanti dall'assicurazione se non ne viene fatta espressamente domanda.

Se il creditore chiede il pignoramento, l'Ufficio, rimettendogli copia del verbale di pignoramento, gli assegna un termine di venti giorni per promuovere azione contro i beneficiari affini di far dichiarare la nullità della loro designazione come tali, avvertendolo che l'inosservanza di questo termine avrà per effetto la caducità del pignoramento.

L'introduzione dell'azione in tempo utile produrrà gli effetti indicati più sopra nell'articolo 5.

(art. 5. cpv. 2: Se l'azione è stata iniziata in tempo utile, il debitore non potrà, giusta l'articolo 96 della LEF, disporre dei diritti staggiti sino a decisione della causa. Durante questo spazio di tempo non decorrono i tempi previsti all'articolo 116 della LEF.

Art. 7. Il creditore conserva il diritto di impugnare con l'azione revocatoria (art. 285 e seguenti LEF) la designazione del beneficiario, sia che non abbia contestato in tempo utile l'esclusione dei detti diritti dall'esecuzione forzata, sia che sia rimasto soccombente nella causa in contestazione.

Art. 8. Quando un decreto di sequestro indica come oggetto da sequestrare i diritti derivanti per lo stipulante da un contratto di assicurazione di persone, che il debitore o un terzo pretende non essere sottoposti all'esecuzione forzata, in virtù dell'articolo 79, capoverso 2, o 80 della LCA, il sequestro sarà eseguito nonostante la clausola beneficiaria. Il debitore o i terzi fomiranno tuttavia le indicazioni complementari reclamate agli articoli 4 e 6 del presente regolamento e l'Ufficio procederà a stregua dei precedenti articoli 4 capoverso 2, e 5.